

CORTE COSTITUZIONALE: ordinanza 135/2010 (G. U. 21.04.2010)

Giudizio di costituzionalità in via incidentale - Usi civici - Procedimento amministrativo per l'espropriazione, per opere militari, di terreni ubicati nel territorio della Regione autonoma della Sardegna e assoggettati al regime giuridico dei beni demaniali - Acquisizione del parere non vincolante della Regione - Mancata previsione - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

Atti oggetto del giudizio:

Artt. 74 e 75, l. 25.6.1865 n. 2359

Parametri costituzionali:

Art. 3 Cost.

Art. 97 Cost.

Artt. 6 e 3, n. 3, L. cost. 26.02.1948

- (1) Sussiste un difetto di rilevanza allorquando il giudice rimettente non è chiamato a fare applicazione delle disposizioni censurate, essendo invece tenuto a definire il proprio giudizio in relazione alla disciplina prevista in materia di usi civici.**

- (2) Sussiste un difetto di rilevanza anche allorquando una eventuale pronuncia caducatoria risulterebbe in concreto *inutiliter data*, stante il limite del cd. “rapporti esauriti”, tra i quali dovrebbero intendersi ricompresi anche quelli costituiti sulla base di provvedimenti divenuti inoppugnabili per decorso del termine di decadenza.**

Con l’ordinanza n. 135/2010, la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 74 e 75 l. 25.06.1865, n. 2359 (“*espropriazioni per causa di utilità pubblica*”), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. nonché agli artt. 3 e 6 l.cost. 26.2.1948, n. 3 (“*statuto speciale per la Sardegna*”). In particolare, la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del procedimento per l’espropriazione di terreni per opere militari, laddove si prevede che l’organo statale non debba, prima di adottare gli atti finali, acquisire il parere non vincolante della regione, anche nel caso in cui i terreni da espropriare siano ubicati nel territorio della regione autonoma della Sardegna e siano altresì assoggettati al regime dei beni demaniali. Secondo il giudice remittente, le norme denunciate violerebbero, “*sia il principio di buon andamento della pubblica amministrazione che quello della leale collaborazione*”. La Consulta ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione per difetto di rilevanza sulla base di due ordini di ragioni.

In primo luogo, il difetto di rilevanza deriva dal fatto che il giudice rimettente non è stato chiamato a fare applicazione delle disposizioni censurate, essendo invece tenuto,

secondo la domanda, a definire il proprio giudizio in relazione alla disciplina prevista in materia di usi civici e sulla base delle regole proprie del sistema di riparto delle giurisdizioni. Nell'analizzare la questione, la Corte ha ritenuto, infatti, di dover individuare l'oggetto del giudizio nella domanda di accertamento sulla persistente *qualitas* di terreni appartenenti al demanio civico, già destinati a "bosco o pascolo permanente" e successivamente assoggettati ad espropriazione per opere militari, proposta sul rilievo della mancata autorizzazione da parte dell'autorità amministrativa competente – ai sensi dell'art. 12, 2° co., l. 1766/1927 – al mutamento di destinazione (c.d. "sdemanializzazione"), considerata necessaria anche in riferimento all'ipotesi di cessione di quei terreni in seguito ad esproprio. Ne deriva che la controversia ha ad oggetto la determinazione del regime giuridico dei terreni in questione, sottoposti ad espropriazione in asserita carenza di un presupposto, e non l'illegittimità del relativo procedimento ablatorio, in quanto eventualmente derivata dall'illegittimità costituzionale delle disposizioni di riferimento.

In secondo luogo, il difetto di rilevanza deriva anche dal fatto che una eventuale pronuncia caducatoria risulterebbe in concreto *inutiliter data*, atteso che l'efficacia delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale trova comunque un limite nei cosiddetti "rapporti esauriti", ossia quei rapporti che sono stati ormai definitivamente risolti a livello giudiziario o che comunque non sono più azionabili, tra i quali dovrebbero intendersi ricompresi anche quelli costituiti sulla base di provvedimenti divenuti inoppugnabili per decorso del termine di decadenza¹. I soggetti che non si sono attivati per tempo con gli ordinari mezzi di impugnazione avverso le disposizioni censurate finiscono per trovarsi in una lamentata situazione deteriore, semplicemente per via dei limiti intrinseci all'efficacia retroattiva delle declaratorie d'illegittimità costituzionale, le quali lasciano intangibili i rapporti già esauriti. Peraltro, per pacifica giurisprudenza costituzionale², il limite dell'intangibilità dei rapporti già esauriti non comporta alcuna violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza, dato che rientra nella logica del giudizio costituzionale incidentale che - ferma restando la perdita di efficacia della norma dichiarata incostituzionale dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, e la sua inapplicabilità nel giudizio a quo e in tutti quelli ancora pendenti, anche in relazione a situazioni determinatesi antecedentemente - la retroattività delle pronunce d'incostituzionalità trovi comunque un limite nei rapporti ormai esauriti, la cui definizione spetta solo al legislatore di determinare.

Daria Perrone

¹ La definizione del concetto di "rapporto esaurito", come sottolineato da Gustavo Zagrebelsky, "non è un problema da risolvere alla stregua del diritto costituzionale, bensì della legislazione ordinaria che, regolando i poteri ed i rapporti giuridici che possono venire ad esistenza nei diversi settori dell'ordinamento, determina il loro esaurimento (per passaggio in giudicato della sentenza, per prescrizione del diritto per decadenza, per preclusione ecc.)", in MALFATTI – PANIZZA – ROMBOLI, *Giustizia costituzionale*, Torino, 2003, 141.

² C. cost. sent. n. 3/1996 in *Foro it.*, 1997, I, 398. Più risalente, v. anche C. cost. ord. n. 365/1987, in *Giur. costit.*, 1987, I, 2723.